ALLEGATO 2

LINEE GUIDA NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI DELLA CITTA'

Il Regolamento Contratti della Città ad oggi vigente, n. 327, necessitava di una rimodulazione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, il D.Lgs. 36/2023: nel farlo ci siamo soffermati non solo sugli aspetti formali, legati alla "coerenza" delle disposizioni del regolamento con il nuovo impianto normativo, ma soprattutto abbiamo voluto cogliere gli stimoli e le opportunità – e anche le sfide – di cui il D.Lgs 36 è portatore.

In particolare, abbiamo inteso valorizzare alcune parole chiave, quali

- ✔ semplificazione, intesa come maggiore discrezionalità dei funzionari e minor "paura della firma"
- ✔ accelerazione, per velocizzare ed avere certezza e rispetto dei tempi (procedure/esecuzione/pagamenti)
- ✔ tutela del lavoro e dei lavoratori (clausole sociali, ccnl), ma anche opportunità e tutela delle imprese (rinegoziazione e revisione prezzi, massima partecipazione, rotazione)

Il settore della contrattualistica pubblica, infatti, è stato per anni, anzi decenni, caratterizzato dalla presenza di una disciplina talmente rigida e dettagliata, che in realtà ha creato incertezze , ritardi ed inefficienze.

I nuovi principi di cui il codice del 2023 si fa portavoce, invece, sono quelli del risultato, della

fiducia e dell' accesso al mercato, che rappresentano il vero cambio di passo rispetto al passato, caratterizzato dalla c.d. burocrazia difensiva.

Ecco quindi che il risultato diventa l'interesse pubblico primario del nuovo codice, laddove la concorrenza ha un valore funzionale al medesimo: non è più un "fine", ma un mezzo per raggiungere il risultato.

La riscrittura del Regolamento Contratti della Città è stata dunque indirizzata dall'opportunità di valorizzare l'iniziativa e la discrezionalità dei funzionari che operano all'interno della macchina comunale, affinchè possano davvero individuare la regola del caso concreto e raggiungere il risultato.

Tale convinzione è rafforzata dal principio di fiducia, nuovo principio introdotto dall'art 2 del nuovo codice appalti, espresso per la prima volta dal legislatore: finalmente si supera la logica fondata sulla sfiducia – o addirittura *sospetto* – per l'azione dei pubblici funzionari, da sempre abituati a combattere con una normazione di estremo dettaglio, che "mortificava" l'esercizio della loro discrezionalità.

Si tratta di un cambiamento profondo: viene introdotta una “rete di protezione” rispetto all’alto rischio che caratterizza l’operato dei funzionari pubblici, per superare ogni forma di inerzia della p.a., anche con l’esercizio effettivo della discrezionalità; al tempo stesso occorre promuovere il *senso di appartenenza* all’amministrazione, valorizzare le capacita’ e orientare verso il rispetto della legalita’ sostanziale.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al mondo del lavoro, con particolare riferimento alle tutele contrattuali; infatti l’art. 11 del nuovo codice appalti rafforza l’applicazione dei ccnl, usando l’espressione *garantire* anziché *promuovere,* presente nel vecchio.

Pertanto nella stesura del nuovo Regolamento Contratti della Città abbiamo recepito il dettato del Codice , che si concretizza nei seguenti obblighi:

- ✔ obbligo di indicare negli atti di gara il CCNL applicabile e verifica della corrispondenza tutele laddove gli operatori economici ne applicassero uno diverso

- ✔ Gli operatori economici dichiarano di applicare il ccnl indicato per tutta la durata del contratto, anche per i lavoratori in subappalto

Di seguito vengono valorizzate, articolo per articolo, le modifiche sostanziali (evidenziate anche nella forma mediante la versione testo a fronte, che riporta nella colonna di sx il testo vigente e in quella di dx il testo in approvazione).

E’ stata altresì per la prima volta prevista ed introdotta una Sezione dedicata alle Definizioni, con lo scopo di chiarire alcuni concetti fondamentali per la corretta lettura ed interpretazione degli articoli che compongono l’intero regolamento.

L’art 1 al secondo comma introduce ed esalta i nuovi principi su cui ruota il D.Lgs 36/2023, quelli del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, confermando quelli di legalità, trasparenza e concorrenza già presenti nell’attuale regolamento contratti.

L’art. 4 disciplina in modo completo la funzione di Centrale di Committenza della Città, confermando la volontà della Città di offrire ai soggetti non qualificati le professionalità di cui è dotata in materia di contrattualistica pubblica.

L’art. 8 si sofferma sul modello della funzione di acquisto voluta dalla Città, finalizzata ad introdurre progressive sinergie per favorire la riconduzione alla Dipartimento delle attività di coordinamento, Servizi Generali, Appalti ed Economato delle attività di coordinamento, gestione e monitoraggio del ciclo degli affidamenti: programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi, gestione di tutte le procedure di gara sopra soglia, redazione e messa a disposizione dei formulari tipo, formazione e assistenza ai vari Servizi della Città, centralizzazione degli acquisti di beni e servizi che presentano caratteristiche standard e per i quali è necessario attivare strategie di gara omogenee e finalizzate alla riduzione della spesa. L’allegato 1 al Regolamento contiene, infatti, l’elenco delle

classi merceologiche di competenza esclusiva del Servizio Economato, lasciando agli altri Servizi della Città le sole competenze residuali e limitate, in considerazione delle specifiche tecniche dei beni o servizi oggetto degli affidamenti.

L'art. 11 definisce requisiti e compiti del Responsabile Unico del Progetto; tale regolamentazione, non presente nell'attuale regolamento, è stata introdotta in considerazione del ruolo fondamentale che gli viene riconosciuto nel nuovo codice.

L'art. 13 sancisce l'obbligo di utilizzo del MEPA per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore ai 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria; si è ritenuto di disciplinare espressamente tale modalità, in considerazione delle difficoltà interpretative ad oggi riscontrate dai vari Servizi della Città, evidenziando altresì, anzi confermando, la disponibilità dell'Ufficio MEPA istituito presso il servizio Economato, a fornire l'assistenza tecnica e giuridica a chi ne faccia richiesta.

Art. 14 è stato riscritto interamente l'articolo dedicato agli affidamenti sottosoglia, al fine di illustrare in modo chiaro ed inequivocabile le opportunità offerte dal nuovo codice, a favore dello snellimento delle procedure e conseguimento del risultato.

Artt. 16 e 17 riscritti con maggior dettaglio gli articoli sulle sponsorizzazioni, con lo scopo di "invogliare" i Servizi all'utilizzo di dette opportunità che il mercato può offrire, a vantaggio della Città di Torino

Gli artt. dal 18 al 26 sono interamente dedicati alle Commissioni di gara nelle diverse procedure, individuandone i criteri e modalità per la composizione, nomina, funzionamento, poteri, eventuali presenza di componenti esterni alla Città

Gli artt. 27 e 28 sulla stipulazione dei contratti, sono stati rivisti, anche aggiornandoli all'attuale struttura organizzativa della Città e al progressivo ricorso alla stipula e conservazione degli atti negoziali in forma digitale.

L'art. 33 disciplina le varie ipotesi di modifiche contrattuali in corso di esecuzione.

Anche questo articolo, non presente nel precedente regolamento, è stato introdotto con il preciso scopo di suggerire e ricordare le opportunità di estensione dei contratti in essere, per superare le difficoltà interpretative del nuovo codice appalti, che già le prevede ma frammentariamente in diversi articoli**,** non consentendo nella maggior parte dei casi una lettura ed applicazione agevole delle medesime.

Il Titolo V, art 37, anch'esso di nuova previsione ed articolazione, è dedicato alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici della Città, entrata in vigore – in attuazione alle disposizioni del nuovo codice appalti, dal 1 gennaio 2024.